

AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI

II TRIMESTRE 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(deliberazione 141/2022/R/com)

INDICE

Premessa e sintesi degli interventi	3
Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas	5
2 Provvedimenti del Governo per il II trimestre 2022	5
3 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE	6
Parte seconda: aggiornamento II trimestre 2022	10
4 Aggiornamento dal 1 aprile 2022 per il settore elettrico e per il settore gas	10
5 Altre disposizioni in merito al settore elettrico	10
6 Disposizioni in merito ai <i>bonus</i> elettrico e gas	10
7 Disposizioni in merito ad alcune componenti della RTTG a partire dal 1 luglio 2022	11
Parte terza: altre disposizioni	12
8 Disposizioni in materia di fatturazione	12

Premessa e sintesi degli interventi

- 1.1 La deliberazione 141/2022/R/com¹, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1 aprile 2022, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 Anche per il II trimestre 2022 si è confermato lo scenario di forti tensioni sui prezzi delle *commodities* energetiche, confermatasi ai livelli straordinariamente alti, addirittura superiori a quanto registrato tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022, risentendo delle ulteriori tensioni innescate dal conflitto in Ucraina.
- 1.3 In tale contesto emergenziale, il Governo ha nuovamente adottato provvedimenti al fine di mitigare l'impatto di tale congiuntura sui clienti finali, stanziando ulteriori risorse del Bilancio dello Stato (*cf.* decreto-legge 17/22²) che hanno consentito all'Autorità di confermare le disposizioni già prese per il I trimestre 2022 (*cf.* deliberazioni 635/2021/R/com³, 637/2021/R/gas⁴ e 35/2022/R/eel⁵), vale a dire l'annullamento delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM* per tutti gli utenti del settore elettrico e delle componenti tariffarie RE/RET, GS/GST e *UG₃/UG_{3T}* per tutti gli utenti del settore gas (queste ultime due con la deliberazione 144/2022/R/gas⁶).
- 1.4 Il Governo ha inoltre stanziato risorse al fine di compensare le variazioni di spesa trimestrali per i clienti più deboli, mediante un rafforzamento sia del *bonus* elettrico⁷ che del *bonus* gas⁸ (di seguito, anche, *bonus* sociali). Con il decreto-legge 21/22⁹ (cosiddetto "decreto Ucraina-bis") è stato anche disposto l'ampliamento della platea dei beneficiari dei *bonus* sociali per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2022, incrementando a 12.000 euro la soglia ISEE di ammissione.
- 1.5 Come avvenuto in occasione dei precedenti aggiornamenti trimestrali, l'andamento in forte crescita dei prezzi del gas ha incrementato l'impatto negativo sugli oneri in capo ad alcuni conti della RTTG¹⁰, e, in particolare, sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement* gas" e sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas".
- 1.6 Già in sede di precedenti aggiornamenti tariffari l'Autorità aveva deciso significativi incrementi delle componenti che alimentano i suddetti conti (rispettivamente, *CRVST* e *CRV^{BL}*), a partire dal 1 gennaio 2022 (per *CRVST*), dal 1 aprile 2022 (per entrambe le componenti) e dal 1 luglio 2022 (per entrambe le componenti).

¹ La deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2022, 141/2022/R/com, www.arera.it/it/docs/22/141-22.htm.

² Il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17.

³ La deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com, www.arera.it/it/docs/21/635-21.htm.

⁴ La deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 637/2021/R/gas, www.arera.it/it/docs/21/637-21.htm.

⁵ La deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2022, 35/2022/R/eel, www.arera.it/it/docs/22/035-22.htm.

⁶ La deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2022, 144/2022/R/gas, www.arera.it/it/docs/22/144-22.htm.

⁷ La compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico.

⁸ La compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati.

⁹ Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

¹⁰ la "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023" (RTTG), approvata con la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, www.arera.it/it/docs/19/114-19.htm.

- 1.7 Il peggioramento delle previsioni dell'andamento del “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement gas*” ha indotto l’Autorità a rivedere la decisione in merito all’aumento della componente CRV^{ST} da applicare a partire dal 1 luglio 2022, prevedendo un incremento più significativo di tale componente.
- 1.8 Peraltro, vista l’elevata volatilità del prezzo del gas naturale, l’Autorità si è riservata di procedere ad ulteriori aggiornamenti del corrispettivo CRV^{ST} (o di altri corrispettivi di cui alla RTTG) anche con decorrenza anticipata rispetto alla prassi (che prevede, in condizioni ordinarie, una decisione anticipata di due trimestri rispetto all’efficacia delle variazioni).
- 1.9 Con la deliberazione 141/2022/R/com, tenuto conto di alcune richieste di chiarimento ricevute, l’Autorità ha meglio esplicitato le conseguenze del principio del totale trasferimento ai clienti finali dei benefici connessi agli interventi di riduzione straordinaria degli oneri generali di sistema e alle ulteriori componenti nel settore elettrico e gas, che le deliberazioni dell’Autorità hanno attuato a seguito delle norme primarie che hanno stanziato risorse del Bilancio dello Stato.

Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas

2 Provvedimenti del Governo per il II trimestre 2022

- 2.1 Con il decreto-legge 17/22, il Governo ha adottato ulteriori misure al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e gas nel II trimestre 2022.
- 2.2 In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge 17/22 prevede che:
- *“Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW” (cfr comma 1);*
 - *“Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico” (cfr comma 2);*
 - *“Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42” (cfr comma 3).*
- 2.3 L'articolo 2 del decreto-legge 17/22 prevede che:
- *“Al fine di contenere per il secondo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022” (cfr comma 3);*
 - *“Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42” (cfr comma 4).*
- 2.4 L'articolo 3 del decreto-legge 17/22 prevede che:
- *“Per il secondo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022” (cfr comma 1);*
 - *“Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42” (cfr comma 2).*
- 2.5 Con il decreto-legge 21/22, il Governo ha, inoltre, adottato misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

- 2.6 L'articolo 6 del decreto-legge 21/22 prevede che:
- “Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, è pari a 12.000 euro” (cfr comma 1);
 - “Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38” (cfr comma 2).

3 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE

- 3.1 Con la comunicazione congiunta 15 marzo 2022¹¹, la Cassa¹² e il GSE¹³ hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 marzo 2023.
- 3.2 Dette previsioni si basano sulle aliquote delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas fissate dall'Autorità con le deliberazioni 635/2021/R/com, 637/2021/R/gas e 35/2022/R/eel, nonché delle risorse del Bilancio dello Stato messe a disposizione dalla legge di Bilancio 2022¹⁴, dal decreto Sostegni-ter¹⁵ e dal decreto-legge 17/22.
- 3.3 Le nuove previsioni, d'altro canto, riflettono anche lo scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche, che ha un impatto significativo sugli oneri in capo a diversi conti di gestione presso la Cassa, sia in relazione al settore elettrico che in relazione al settore gas.
- 3.4 A fronte della volatilità dei prezzi registrata sul mercato, è stato richiesto a Cassa e GSE di fornire più scenari, basati su diverse ipotesi di valore del PUN.
- 3.5 Lo scenario che ha stimato il PUN medio per l'anno 2022 pari a 227,02 euro/MWh è risultato il più prossimo all'andamento del mercato registrato negli ultimi giorni di marzo. A tale scenario, pertanto, si è fatto riferimento per le valutazioni in relazione all'aggiornamento del II trimestre 2022, e a tale scenario si riferiscono le osservazioni riportate nella presente Relazione Tecnica.

¹¹ La comunicazione congiunta della Cassa per i servizi energetici e ambientali e del Gestore dei servizi energetici S.p.A. prot. GSE/ P20220007171 del 15 marzo 2022, anticipata con mail del 15 marzo 2022 (prot. Autorità 13276 del 28 marzo 2022), poi pervenuta in data 12 aprile 2022 (prot. Autorità 16108 del 12 aprile 2022).

¹² La Cassa per i servizi energetici e ambientali.

¹³ Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.

¹⁴ La legge 30 dicembre 2021, n. 234.

¹⁵ Il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

- 3.6 Con successiva comunicazione 8 aprile 2022¹⁶, il GSE ha trasmesso un aggiornamento degli oneri previsti in capo al conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT¹⁷ (di seguito: conto A3), di competenza dell'anno 2021.

Situazione conti settore elettrico

- 3.7 Gli oneri previsti in capo al conto A3, alimentato dalla componente tariffaria A_{SOS} , registrano per la competenza 2022 una significativa riduzione rispetto alle previsioni del trimestre precedente.
- 3.8 Detta riduzione è, di nuovo, essenzialmente dovuta all'incremento del PUN e dei prezzi dell'energia elettrica registrati e/o previsti nel 2022.
- 3.9 Il fabbisogno economico del conto A3 è atteso, pertanto, inferiore a quello del 2021 di circa 3,2 miliardi di euro.
- 3.10 In Tabella 1 si riportano in dettaglio le previsioni del fabbisogno economico del conto A3 per gli anni 2021 e 2022, per la parte relativa all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate con le stime elaborate dal GSE (per il 2021, con la comunicazione 8 aprile 2022 e per il 2022 con la comunicazione 15 marzo 2022, scenario PUN medio annuo pari a 227,02 euro/MWh).
- 3.11 Tali stime sono soggette, come sempre, a rielaborazioni periodiche da parte del GSE: i dati relativi al 2021 sono in parte ancora stimati o preconsuntivi e pertanto potenzialmente suscettibili di ulteriori variazioni, mentre quelli relativi al 2022 sono una nuova stima che va ad aggiornare la stima precedente. A ciò si aggiunge l'incertezza sull'andamento effettivo dei prezzi dell'energia elettrica che, come detto, ha impatto (non lineare) sugli oneri previsti in capo al conto A3.
- 3.12 Alcuni conti alimentati da elementi della componente tariffaria A_{RIM} risentono invece negativamente dei prezzi alti registrati sui mercati e in particolare:
- il conto di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT, alimentato dall'elemento A_{RIM} , a copertura delle agevolazioni previste per gli usi ferroviari, in quanto l'aumento del PUN comporta un significativo aumento dell'onere di competenza 2021 e 2022 rispetto agli anni precedenti, superando il miliardo di euro in termini di onere atteso per il 2022;
 - il conto di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT, alimentato dall'elemento A_{SRIM} (di seguito: conto AS), a copertura degli oneri del *bonus* elettrico, sia per il previsto aumento progressivo dei beneficiari in relazione all'automatismo introdotto a partire dall'anno 2021, sia per l'ampliamento dei medesimi beneficiari disposto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21/22, con decorrenza dal 1 aprile 2022, sia infine in quanto l'aumento dei costi dell'energia elettrica implica un incremento della componente compensativa integrativa (CCI) del *bonus* da riconoscere ai beneficiari.

¹⁶ La comunicazione del GSE prot. n. GSE/P20220009806 dell'8 aprile 2022 (prot. Autorità n. 15656 dell'8 aprile 2022).

¹⁷ Il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR1 2020-2023", valido a partire dal 1 luglio 2021, approvato con la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel, www.arera.it/it/docs/21/231-21.htm.

Situazione conti settore gas

- 3.13 Anche il conto di cui di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG¹⁸, alimentato dalle componenti tariffarie GS e GST, su cui gravano gli oneri del *bonus* gas, risente della congiuntura dei prezzi, per gli stessi motivi del conto AS.
- 3.14 Risultano, infine, significativamente impattati (in termini di maggior onere) dall'aumento dei prezzi del gas alcuni conti di gestione di cui alla RTTG.
- 3.15 In particolare, si ricorda che ai sensi dell'articolo 36 della RTTG sono istituiti, tra gli altri:
- il corrispettivo CRV^{BL} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas (di seguito: corrispettivo CRV^{BL});
 - il corrispettivo CRV^{ST} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al *settlement* gas (di seguito: corrispettivo CRV^{ST});
 - il corrispettivo CRV^{CS} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri per la disponibilità dello stoccaggio strategico (di seguito: corrispettivo CRV^{CS}).
- 3.16 Ai sensi dell'articolo 37 della RTTG, entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, le imprese di trasporto versano il gettito derivante dall'applicazione dei corrispettivi:
- CRV^{BL} sul “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas” di cui al punto 12 della deliberazione ARG/gas 155/11¹⁹;
 - CRV^{ST} sul “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement* gas” di cui al TISG²⁰;
 - CRV^{CS} sul “Conto oneri stoccaggio” di cui all'articolo 27, comma 6, del RAST²¹.
- 3.17 L'Autorità, con la deliberazione 396/2021/R/com²², ha disposto che, a valere dal 1 aprile 2022, il corrispettivo CRV^{BL} sia fissato pari a 0,3300 centesimi di euro/smc e con la deliberazione 635/2021/R/com ha disposto che, a valere dal 1 luglio 2022, il valore del medesimo corrispettivo CRV^{BL} sia fissato a 0,9000 centesimi di euro/smc.
- 3.18 Il corrispettivo CRV^{ST} è funzionale alla copertura di costi per l'approvvigionamento di risorse (*delta in-out* degli impianti di distribuzione e il gas per il funzionamento del sistema) i cui prezzi sono correlati al prezzo all'ingrosso del gas naturale.
- 3.19 I volumi di *delta in-out* approvvigionati in base alla prima sessione di aggiustamento di competenza e delle sessioni di bilanciamento 2020 risultano significativamente superiori a quelli risultanti dalle sessioni di aggiustamento del periodo 2013-2019.

¹⁸ La parte II del “Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2023” (RTDG), approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, www.arera.it/it/docs/19/570-19.htm.

¹⁹ La deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11, www.arera.it/it/docs/11/155-11arg.htm

²⁰ Il “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” (TISG), approvato con la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas, www.arera.it/it/docs/18/072-18.htm.

²¹ La “Regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” (RAST), approvata con la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas, www.arera.it/it/docs/19/067-19.htm.

²² La deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2021, 396/2021/R/com, www.arera.it/it/docs/21/396-21.htm.

- 3.20 L'Autorità, pertanto, con la deliberazione 396/2021/R/com ha disposto che, a valere dal 1 aprile 2022, il corrispettivo CRV^{ST} sia fissato pari a 2,0000 centesimi di euro/smc, e con la deliberazione 635/2021/R/com, ha disposto che, a valere dal 1 luglio 2022, il medesimo corrispettivo CRV^{ST} sia fissato pari a 3,1000 centesimi di euro/smc.
- 3.21 A fronte dell'aumento dei volumi di *delta in-out* rilevati per gli anni termici 2020 e 2021 il corrispettivo CRV^{ST} risulta sottodimensionato rispetto alla necessità di gettito, nonostante i previsti aumenti di aliquote già disposti dai provvedimenti di cui al precedente punto.

Previsione andamento complessivo conti di gestione ed evoluzione degli oneri generali

- 3.22 Alla luce di quanto rappresentato nei precedenti paragrafi, in particolare in relazione alle risorse stanziare dal Bilancio dello Stato e tenuto conto del miglioramento delle prospettive per il conto A3, può essere confermato l'azzeramento delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , RE, RET, GS e GST anche per il II trimestre 2022. È inoltre ipotizzabile, in prospettiva, una riattivazione molto graduale degli oneri generali raccolti in bolletta, anche in assenza di ulteriori risorse da parte del Bilancio dello Stato.

Altre considerazioni in merito ai conti del settore gas

- 3.23 L'articolo 22 del RAST prevede che il valore del corrispettivo CRV^{CS} sia approvato in sede di aggiornamento trimestrale degli oneri generali di sistema relativo al secondo trimestre di ciascun anno.
- 3.24 Con la comunicazione 15 marzo 2022²³, la società Stogit ha trasmesso, tra l'altro, il valore della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto CRV^{CS} , calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 22 del RAST, confermando, per l'anno termico dello stoccaggio 2022-2023, il valore di 0,002675 euro/smc in vigore nell'anno termico precedente.
- 3.25 Con la deliberazione 144/2022/R/gas, l'Autorità conferma l'annullamento, per il II trimestre 2022, delle aliquote della componente UG_3 e UG_{3T} per tutti gli utenti del settore gas.
- 3.26 Con la deliberazione 148/2022/R/gas²⁴, l'Autorità ha, inoltre, aggiornato l'aliquota dell'elemento UG_{2c} della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG_2 , di cui all'articolo 42.3, lettera g), della RTDG, attraverso una differenziazione dell'aliquota per scaglioni di consumo che comporta una riduzione straordinaria di tale elemento (che assume così valore negativo) fino allo scaglione di consumo pari a 5.000 smc/annui.

²³ La comunicazione di Stogit del 15 marzo 2022 (prot. Autorità 10959 del 15 marzo 2022).

²⁴ La deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2022, 148/2022/R/gas, www.arera.it/it/docs/22/148-22.htm.

Parte seconda: aggiornamento II trimestre 2022

4 Aggiornamento dal 1 aprile 2022 per il settore elettrico e per il settore gas

- 4.1 Con la deliberazione 141/2022/R/com l’Autorità ha dato attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, e articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17/22, confermando anche per il II trimestre 2022:
- l’annullamento delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} per tutte le utenze elettriche;
 - l’annullamento delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas.
- 4.2 Con la deliberazione 141/2022/R/com, l’Autorità ha altresì dato seguito a quanto già disposto dai commi 4.1 e 4.2 della deliberazione 396/2021/R/com, e ha, pertanto fissato, a partire dal 1 aprile 2022, il valore della componente CRV^{BL} pari a 0,3300 centesimi di euro/smc e il valore della componente CRV^{ST} pari a 2,0000 centesimi di euro/smc.
- 4.3 Con la medesima deliberazione 141/2022/R/com, l’Autorità ha previsto, inoltre, di confermare il valore della componente CRV^{CS} , in vigore al 31 marzo 2022, fino al 31 marzo 2023.

5 Altre disposizioni in merito al settore elettrico

- 5.1 Con la deliberazione 141/2022/R/com l’Autorità ha previsto che, per l’anno 2022, la prima rata, da versare in acconto da parte delle imprese aventi classe di agevolazione VAL.x alla Cassa entro il 30 giugno 2022, sia posta pari a zero.
- 5.2 L’Autorità ha, pertanto, dato mandato alla Cassa di procedere, in via eccezionale per l’anno 2022, alle opportune modifiche alle “*Procedure e modalità di cui al punto 6 della deliberazione 921/2017/R/eel*” (cfr Allegato A alla deliberazione 285/2018/R/eel²⁵).

6 Disposizioni in merito ai *bonus* elettrico e gas

- 6.1 Con la deliberazione 141/2022/R/com, l’Autorità ha dato attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17/22, confermando anche per il II trimestre 2022 la procedura applicata con la deliberazione 635/2021/R/com, e, pertanto, ha previsto:
- di lasciare, anche per il II trimestre 2022, invariato il livello “base” dei *bonus* elettrico e gas definito nel 2021, in via straordinaria rispetto alle modalità usuali di aggiornamento previste dall’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com²⁶;
 - di intervenire per ammortizzare gli aumenti di spesa, analogamente al I trimestre 2022, tramite “*componenti compensative per il bonus sociale integrativo*” (CCI),

²⁵ La deliberazione dell’Autorità 17 maggio 2018, 285/2018/R/eel, www.arera.it/it/docs/18/285-18.htm.

²⁶ La deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modifiche e integrazioni, www.arera.it/it/docs/21/063-21.htm.

che siano in grado di compensare le variazioni di spesa trimestrali nelle quali incorreranno i clienti domestici beneficiari dei bonus sociali.

- 6.2 Come già ricordato (*cf*r precedenti punti 1.4 e 2.6), con il decreto-legge 21/22 è stato deciso l'ampliamento della platea dei beneficiari dei *bonus* sociali per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2022, incrementando a 12.000 euro la soglia ISEE di ammissione.
- 6.3 A tal fine, l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21/22 ha messo a disposizione risorse (*cf*r precedente punto 2.6) che, peraltro, risultano compatibili con la stima di impatto della misura di cui al precedente punto per il solo II trimestre 2022.

7 Disposizioni in merito ad alcune componenti della RTTG a partire dal 1 luglio 2022

- 7.1 Con la deliberazione 141/2022/R/com, l'Autorità ha ridefinito il valore del corrispettivo CRV^{ST} , modificando pertanto quanto già disposto con il comma 5.2 della deliberazione 635/2021/R/com, fissandolo pari a 5,500 centesimi di euro/smc, con un primo graduale incremento già a decorrere dal 1 luglio 2022 che tenga conto del maggiore fabbisogno di gettito derivante dall'incremento dei volumi di *delta in-out* risultanti dalle sessioni di *settlement* degli anni 2020 e 2021.
- 7.2 Alla luce della attuale elevata volatilità del prezzo del gas naturale, peraltro, l'Autorità ha reso noto che potrebbe rendersi necessario, in occasione del provvedimento di aggiornamento delle componenti tariffarie per il III trimestre del 2022, definire ulteriori aggiornamenti del corrispettivo CRV^{ST} (o di altri corrispettivi di cui alla RTTG) anche con decorrenza anticipata rispetto alla prassi (che prevede usualmente un preavviso di due trimestri).

Parte terza: altre disposizioni

8 Disposizioni in materia di fatturazione

- 8.1 Le diverse manovre che il Governo ha adottato a partire dalla seconda metà del 2021, che hanno consentito all’Autorità di applicare riduzioni straordinarie degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas, come sopra ricordato, e da ultimo il decreto-legge 17/22, hanno esplicitamente lo scopo di *“ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi”* nei due settori.
- 8.2 Tali manovre, pertanto, hanno chiaramente il fine di ridurre il prezzo dell’energia elettrica e del gas naturale sopportato dal cliente finale, che deve essere il beneficiario delle misure adottate per legge.
- 8.3 Il comma 3.2 della deliberazione 35/2022/R/eel fornisce alcune disposizioni in merito all’applicazione della medesima deliberazione ai contratti per cui *“l’offerta commerciale sottoscritta dal cliente non preveda l’applicazione diretta delle componenti tariffarie ASOS e ARIM”*.
- 8.4 In particolare, dette disposizioni prevedono che, per i suddetti contratti *“ciascuna impresa di vendita garantisce che il cliente finale ottenga una riduzione della spesa in misura pari alla differenza tra l’applicazione delle aliquote delle suddette componenti tariffarie, come fissate all’articolo 2 della deliberazione 635/2021/R/com, e quelle di cui all’articolo 2 del presente provvedimento”*.
- 8.5 Sono pervenute agli uffici dell’Autorità alcune richieste di chiarimento da parte di operatori del settore vendita in merito all’applicazione di quanto previsto dalle deliberazioni 635/2021/R/com e 35/2022/R/eel.
- 8.6 Dette richieste suggeriscono l’opportunità di confermare ed esplicitare il principio sopra ricordato in relazione alle riduzioni degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e del gas disposte nel presente provvedimento nonché nella deliberazione 144/2022/R/gas, ossia la necessità che il beneficio venga integralmente goduto del cliente finale del servizio elettrico/gas.
- 8.7 Anche le disposizioni di cui alla deliberazione 148/2022/R/gas hanno il medesimo fine di ridurre gli impatti sui clienti finali.
- 8.8 Con la deliberazione 141/2022/R/com, pertanto, l’Autorità ha meglio esplicitato le conseguenze del principio del totale trasferimento ai clienti finali dei benefici connessi agli interventi di riduzione straordinaria degli oneri generali di sistema e alle ulteriori componenti nel settore elettrico e gas, che le deliberazioni dell’Autorità hanno attuato a seguito delle norme primarie che hanno stanziato risorse del Bilancio dello Stato.